

4.2.2.4.

Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I

del 26 agosto 1999

La Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),

visti gli articoli 2, 4 e 6 dell'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 18 febbraio 1993 (Accordo sul riconoscimento dei diplomi) e lo statuto della CDPE del 3 marzo 2005¹,

decreta:

I. Disposizioni generali

Art. 1 Principio

I diplomi delle scuole universitarie per i docenti e le docenti del livello secondario I, rilasciati o riconosciuti da uno o più cantoni, vengono riconosciuti dalla CDPE, se soddisfano le esigenze minime previste dal presente regolamento.

Nota: nel testo il termine "scuola universitaria" è da intendersi quale termine generale con cui vengono designate le università, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali, ivi incluse le alte scuole pedagogiche.

¹Revisione totale dello Statuto della CDPE del 3 marzo 2005

Art. 2 Campo di applicazione²

Il presente regolamento si applica ai diplomi d'insegnamento che

- a. attestano che la formazione è stata compiuta in una scuola universitaria, e
- b. permettono ai loro titolari e alle loro titolari d'insegnare nel livello secondario I.

II. Condizioni di riconoscimento

1. Formazione

Art. 3 Scopo

¹La formazione permette di acquisire le competenze cognitive e pratiche per l'educazione e la formazione delle allieve e degli allievi del livello secondario I nelle materie d'insegnamento menzionate nell'allegato al presente regolamento.³

²La formazione prepara, in particolare, le diplomate e i diplomati ad essere in grado di

- a. pianificare il loro insegnamento nel quadro dei piani di studio in vigore e di organizzarlo in una prospettiva interdisciplinare,
- b. sostenere le allieve e gli allievi nella scelta del loro orientamento scolastico e professionale e di prepararli al passaggio alla formazione professionale o alla scuola postobbligatoria,
- c. valutare le capacità e le prestazioni scolastiche degli allievi,
- d. collaborare con gli altri docenti, con la direzione della scuola, con i genitori e con le autorità,
- e. collaborare all'elaborazione e alla realizzazione di progetti pedagogici, e

²Modifica del 28 ottobre 2005

³Modifica del 28 ottobre 2005

- f. procedere ad una valutazione del proprio lavoro e di pianificare il proprio perfezionamento professionale e la propria formazione complementare.

Art. 4 Condizioni d'ammissione⁴

¹L'ammissione alla formazione richiede un certificato di maturità liceale, un diploma d'insegnamento per il livello elementare riconosciuto dalla CDPE o un diploma di una scuola universitaria professionale. Le persone titolari di una maturità professionale che hanno superato l'esame complementare definito nel Regolamento Passerella⁵ sono ammesse come le persone con una maturità liceale.

²Le persone titolari di una maturità specializzata, di un certificato rilasciato da una Scuola specializzata per le professioni sanitarie e sociali (SSPSS) riconosciuta, di una maturità professionale, o di un diploma ottenuto dopo una formazione professionale riconosciuta di almeno tre anni e seguita da un'esperienza professionale di diversi anni, possono essere ammesse alla formazione. Queste persone, però, prima dell'inizio della formazione devono provare, mediante un esame complementare, che il loro livello di conoscenze generali è equivalente a quello acquisito nell'ambito della maturità liceale. La lista delle materie e il livello di questo esame corrispondono a quello della passerella tra la maturità professionale e l'università.

Art. 5 Caratteristiche della formazione⁶

¹La formazione mette in relazione teoria e pratica, insegnamento e ricerca.

²La formazione si basa su un piano di studi approvato o emanato dal cantone o da più cantoni. Essa comprende in particolare una formazione scientifica o specifica e una formazione in di-

⁴Modifica del 28 ottobre 2005

⁵Regolamento concernente il riconoscimento dell'attestato di maturità professionale per l'ammissione alle scuole universitarie (Regolamento Passerella), del 4 marzo 2004

⁶Modifica del 28 ottobre 2005

dattica delle discipline, una formazione nel settore delle scienze dell'educazione (compresi gli aspetti della pedagogia specializzata e della pedagogia interculturale), così come una formazione professionale pratica.

³La formazione può essere proposta in modo integrato o consecutivo.

Art. 6 Volume della formazione⁷

¹La formazione comprende 270–300 crediti secondo il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS).⁸

²Il volume della formazione nelle singole materie è di:

- a. almeno 120 crediti per la formazione scientifica o specifica e la formazione in didattica delle discipline,
- b. almeno 36 crediti per la formazione in scienze dell'educazione, e
- c. almeno 48 crediti per la formazione professionale pratica.

³La formazione scientifica o specifica e la formazione in didattica delle discipline comprende almeno 30 crediti per ogni materia, 40 crediti per una materia integrativa. La formazione in didattica è di almeno 10 crediti per ogni disciplina.

⁴Nel caso di un diploma d'insegnante combinato (livello secondario I e scuole di maturità) la formazione in didattica delle discipline, scienze educative e la formazione pratica corrispondono alla durata definita al capoverso 2 e 3. La formazione scientifica deve soddisfare le esigenze del Regolamento concernente il riconoscimento dei diplomi d'insegnamento per le scuole di maturità del 4 giugno 1998.

⁷Modifica del 28 ottobre 2005

⁸Determinanti sono le Direttive per l'applicazione della dichiarazione di Bologna nelle scuole universitarie professionali e nelle alte scuole pedagogiche, promulgate dal Consiglio delle scuole universitarie professionali il 5 dicembre 2002, come pure le Direttive per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive Bologna) emanate dalla Conferenza universitaria svizzera il 4 dicembre 2003.

⁵La formazione effettuata precedentemente, rilevante per l'ottenimento del diploma, in particolare una formazione di docente, è presa in considerazione in modo adeguato.

Art. 7 Qualifiche dei docenti e delle docenti⁹

¹I docenti e le docenti possiedono un titolo di una scuola universitaria nella o nelle discipline d'insegnamento e le qualifiche didattiche adeguate per le scuole universitarie.

²Inoltre i docenti e le docenti in didattica delle discipline sono o titolari di un dottorato in didattica delle discipline o titolari di un diploma d'insegnamento combinato con un'esperienza d'insegnamento.

Art. 8 Qualifiche dei responsabili e delle responsabili della formazione pratica

I responsabili e le responsabili della formazione pratica sono titolari di un diploma di insegnamento per il livello secondario I e hanno insegnato diversi anni, con successo, a questo livello.

2. Diploma

Art. 9 Regolamento di diploma

Ogni scuola universitaria dispone di un regolamento emanato o approvato dal cantone o da più cantoni, che stabilisce in particolare le modalità per il conferimento del diploma e indica i mezzi di ricorso.

Art. 10 Conferimento del diploma

Il diploma è conferito sulla base di una valutazione globale delle qualifiche e delle prestazioni delle studentesse e degli studenti. La valutazione si estende in particolare alle seguenti discipline:

⁹Modifica del 28 ottobre 2005

- a. formazione scientifica o specifica e formazione in didattica delle discipline,
- b. formazione nelle scienze dell'educazione,
- c. formazione professionale pratica.

Art. 11 Attestato di diploma

¹L'attestato di diploma reca:

- a. la denominazione della scuola universitaria e del cantone o dei cantoni che rilasciano o riconoscono il diploma,
- b. i dati personali della diplomata o del diplomato,
- c. la menzione "Diploma d'insegnamento per il livello secondario I", rispettivamente "Diploma d'insegnamento per il livello secondario I e le scuole di maturità",
- d. l'indicazione delle discipline che la diplomata o il diplomato sono abilitati ad insegnare,
- e. la firma dell'istanza competente, nonché
- f. il luogo e la data.¹⁰

²Il diploma riconosciuto è contrassegnato dalla menzione aggiuntiva "Il diploma è riconosciuto a livello svizzero (decisione della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione del ...)".

Art. 12 Titolo¹¹

¹Il titolare e la titolare di un diploma riconosciuto sono legittimati a portare il titolo di "docente diplomata per il livello secondario I (CDPE)" o di "docente diplomato per il livello secondario I (CDPE)", rispettivamente di "docente diplomata per il livello secondario I e le scuole di maturità (CDPE)" o di "docente diplomato per il livello secondario I e le scuole di maturità (CDPE)".

¹⁰Modifica del 28 ottobre 2005

¹¹Modifica del 28 ottobre 2005

²La denominazione dei titoli nell'ambito della riforma di Bologna segue il Regolamento concernente i titoli della CDPE¹².

III. Procedura di riconoscimento

Art. 13 Commissione di riconoscimento

¹Una commissione di riconoscimento è incaricata di valutare le domande di riconoscimento e di controllare periodicamente il rispetto delle condizioni di riconoscimento.

²La commissione si compone di nove membri al massimo. Le regioni linguistiche della Svizzera devono essere debitamente rappresentate.

³Il Comitato della CDPE nomina i membri della commissione e il presidente o la presidente.

⁴Il Segretariato della CDPE funge da segretariato della commissione di riconoscimento.

Art. 14 Domanda di riconoscimento

¹Il cantone o più cantoni inoltrano la domanda di riconoscimento alla CDPE, corredata della documentazione necessaria al suo esame.

²La commissione di riconoscimento esamina la domanda e formula una proposta alla CDPE.

³I membri della commissione possono domandare una documentazione supplementare.

¹²Regolamento concernente la denominazione, nell'ambito della riforma di Bologna, dei diplomi e dei master di perfezionamento nel campo della formazione delle insegnanti e degli insegnanti (Regolamento concernente i titoli) del 28 ottobre 2005

Art. 15 Decisione

¹La decisione di accordare, rifiutare o annullare il riconoscimento è di competenza del Comitato della CDPE.

²In caso di rifiuto o di annullamento del riconoscimento, la decisione deve indicarne i motivi. Devono inoltre essere menzionate le misure da adottare, affinché il diploma possa essere successivamente riconosciuto.

³Qualora un diploma non soddisfi più le condizioni di riconoscimento previste dal presente regolamento, il Comitato della CDPE assegna al cantone o ai cantoni interessati un congruo termine per porvi rimedio. L'autorità responsabile della scuola universitaria ne è informata.

Art. 16 Registro

La CDPE tiene un registro dei diplomi riconosciuti.

IV./Art. 17¹³

V. Rimedi di diritto

Art. 18

Le decisioni dell'autorità di riconoscimento possono essere impugnate con azione di diritto pubblico rispettivamente ricorso di diritto pubblico dinnanzi al Tribunale federale (articolo 10 Accordo sul riconoscimento dei diplomi).¹⁴

¹³abrogato; modifica del 27 ottobre 2006 entrata in vigore il 1° gennaio 2008

¹⁴Modifica del 29/30 ottobre 2009 entrata immediatamente in vigore

VI. Disposizioni finali

1. Disposizioni transitorie

Art. 19 Diplomi cantonali

¹I diplomi cantonali o riconosciuti da uno o più cantoni, che sono stati rilasciati prima del riconoscimento ai sensi del presente regolamento, sono pure riconosciuti dopo il riconoscimento dei primi diplomi secondo il presente regolamento, quando:

- a. soddisfano le condizioni all'articolo 2 lettera b, e
- b. attestano una formazione a tempo pieno di una durata di almeno sei semestri¹⁵.

²I diplomi riconosciuti da uno o più cantoni, che sono stati rilasciati prima dell'attribuzione del riconoscimento ai sensi del presente regolamento, ma che non soddisfano le esigenze postulate al capoverso 1, sono riconosciuti se i loro titolari comprovano che hanno esercitato un'attività di insegnamento al livello secondario I per cinque anni.¹⁶

³I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto ai sensi del capoverso 1 o del capoverso 2 sono abilitati a portare il titolo corrispondente menzionato all'articolo 12 capoverso 1.¹⁷

⁴Il segretariato della commissione di riconoscimento rilascia, su richiesta, un attestato di riconoscimento.

Art. 20 Qualifiche dei docenti e delle docenti

L'articolo 7 capoverso 1 si applica unicamente ai docenti e alle docenti assunti dopo un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.

¹⁵Modifica del 23/24 ottobre 2003

¹⁶Modifica del 28 ottobre 2005

¹⁷Modifica del 28 ottobre 2005

2. Disposizioni transitorie circa le modifiche del 28 ottobre 2005¹⁸

Art. 21 Formazione di diploma secondo il precedente regime giuridico¹⁹

¹Le scuole universitarie possono autorizzare studentesse e studenti a cominciare la formazione di diploma in base al regime giuridico precedente le modifiche del 28 ottobre 2005 fino al più tardi due anni dopo l'entrata in vigore di quest'ultime.

²Se il regolamento interno della scuola universitaria lo permette, le studentesse e gli studenti che hanno cominciato la loro formazione sotto il precedente regime giuridico, la possono terminare sotto lo stesso regime. Le scuole universitarie possono prevedere una mutazione verso i cicli conformi alle nuove disposizioni, ma questo cambio non deve comportare svantaggi per le studentesse e gli studenti che hanno già cominciato.

Art. 22 Procedure di riconoscimento secondo il precedente regime giuridico²⁰

¹Le richieste di riconoscimento inoltrate oltre sotto il precedente regime giuridico sono valutate in base a quest'ultimo regime.

²Le richieste di riconoscimento inoltrate nei due anni seguenti l'entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005 sono valutate, su richiesta, in base al precedente regime giuridico.

³Le decisioni prese secondo il capoverso 1 e 2 contengono delle indicazioni riguardo gli adattamenti da attuare per soddisfare le nuove disposizioni.

⁴Tutte le richieste di riconoscimento inoltrate oltre due anni dopo l'entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005 sono valutate secondo il nuovo regime giuridico.

¹⁸Modifica del 28 ottobre 2005

¹⁹Modifica del 28 ottobre 2005

²⁰Modifica del 28 ottobre 2005

*Art. 23 Revisione delle decisioni di riconoscimento*²¹

¹I cicli di studio, i cui diplomi sono stati riconosciuti dal Comitato della CDPE in base al precedente regime giuridico, devono essere adeguati al nuovo regime giuridico entro cinque anni dall'entrata in vigore delle modifiche del 28 ottobre 2005. Gli adeguamenti attuati devono essere sottoposti alla commissione di riconoscimento per la verifica.

²Se da questo esame risulta che le modifiche attuate ai cicli di studio soddisfano le nuove disposizioni, la commissione di riconoscimento propone al Comitato della CDPE di confermare la decisione di riconoscimento. Se l'esame mostra al contrario che gli adeguamenti attuati sono insufficienti, la decisione di conferma del riconoscimento è legata a delle condizioni.

3. Entrata in vigore

Art. 24

¹Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.

²Le modifiche del 28 ottobre 2005 entrano in vigore il 1° gennaio 2006.²²

³Il regolamento è applicabile a tutti i cantoni che hanno aderito all'Accordo sul riconoscimento dei diplomi.

Berna, 26 agosto 1999

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente:
Hans Ulrich Stöckling

Il segretario generale:
Moritz Arnet

²¹Modifica del 28 ottobre 2005

²²Modifica del 28 ottobre 2005

Allegato

Lista delle discipline d'insegnamento autorizzate

- Tedesco
- Francese
- Inglese
- Italiano
- Romancio
- Spagnolo
- Latino
- Matematica
- Informatica
- Biologia
- Chimica
- Fisica
- Storia
- Geografia
- Arte visiva/Disegno e/o disegno tecnico
- Musica
- Insegnamento religioso/Teologia
- Sport
- Economia domestica
- Lavoro manuale/Lavoro manuale tessile

- Disciplina integrativa nel campo delle scienze sperimentali ("scienze naturali", "natura e tecnica", "scienze sperimentali"), comprendente al massimo tre delle discipline menzionate sopra (biologia, chimica, fisica)

Questa lista può essere completata dalla commissione di riconoscimento, se un'istituzione può provare che in questo elenco manca la base disciplinare richiesta per una disciplina insegnata secondo i piani di studio cantonali.